

Soc. Coop. Soc. VILLA PERLA ONLUS


**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16.06.2022

Aggiornamento 01

Data	Aggiornamento n.
06/02/2020	00
16/06/2022	01

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


INDICE

-PARTE GENERALE-

1. **I PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.**
 - 1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica
 - 1.2. Esenzione dalla responsabilità
2. **LA SOC. COOP. SOC. VILLA PERLA ONLUS**
 - 2.1. La storia della Villa Perla
 - 2.2. I propositi della Villa Perla
 - 2.3. I Servizi
3. **COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO**
4. **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**
5. **LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE**
 - 5.1. Principi generali
 - 5.2. Le sanzioni, i criteri e le forme di esercizio del potere sanzionatorio.
6. **COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO**
7. **DOCUMENTI CONNESSI AL MODELLO**
 - 7.1. Il Codice etico
 - 7.2. Il Catalogo e la disamina dei reati presupposto
 - 7.3. La mappatura delle aree a rischio reato (*risk assessment*)
 - 7.4. Il Codice Disciplinare
 - 7.5. Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza
 - 7.6. Il rapporto con le Procedure e le Certificazioni
8. **APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO E DEI PROCOLLI AZIENDALI.**
 - 8.1. Approvazione e recepimento del Modello
 - 8.2. Modifiche ed integrazioni del Modello
 - 8.3. Implementazione del Modello e attuazione dei controlli sulle aree di attività "sensibili"
 - 8.4. Verifiche sul funzionamento del Modello e delle procedure

-PARTE SPECIALE-

9. **I PROTOCOLLI**
 - 9.1. I principi dei protocolli

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

-PARTE GENERALE-

1. I PRINCIPI DEL DECRETO N. 231/2001.

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.


In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto")¹, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati appunto "Enti") per reati tassativamente elencati dal Decreto stesso (cosiddetti "reati presupposto") e commessi nel interesse o vantaggio del medesimo Ente.

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi – cosiddetti soggetti apicali -, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati – cosiddetti soggetti sottoposti.

Mentre, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici, intesi soprattutto di carattere patrimoniale (nel caso anche sottoforma di un risparmio di spesa), l'interesse esprime una valutazione teleologica del reato dall'agente, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto, e, dunque, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, in merito al perseguimento dello stesso assumendo così una valenza certamente più estesa.

¹ Il D.lgs. 231/2001 è entrato in vigore il 4 luglio 2001

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

Viceversa, l'ente non risponde qualora le persone sopraindicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. Peraltro, la stessa responsabilità sussiste anche se l'autore del reato non viene individuato o il reato si estingue per qualsiasi causa.

Il giudizio sulla responsabilità dell'ente s'innesta su di un procedimento penale ove trovano applicazione le norme del codice di procedura penale integrate da alcune specifiche norme procedurali previste dal Decreto medesimo.

L'Ente è rappresentato in giudizio dal Rappresentante Legale.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Sul punto, tuttavia, merita osservare che sono oramai moltissimi i Paesi, europei e non, che hanno adottato delle normative del tutto assimilabili a quella di cui in esame.

La responsabilità dell'ente è sanzionata comminando, a seconda del tipo e della gravità dell'illecito, anche eventualmente congiuntamente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca (anche per equivalente);
- pubblicazione della sentenza.


Tra le sanzioni comminabili, quelle che appaiono essere più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La normativa illustrata limita, pertanto, la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti categorie di reato:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia (art. 24, 25 e 25 *decies*)²;

² La rubrica ed il testo dell'art. 25 sono stati modificati dalla L. 190/2012. L'art. 25 *decies* è stato introdotto dall'art. 4 della L. 116/2009, successivamente sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 121/2011, dall'art. 1 della L. 3/2019 e, da ultimo, dall'art. 5 del D.lgs. 75/2020.

La rubrica ed il testo dell'art. 24 sono stati modificati dalla dall'art. 5 del D.lgs. 75/2020.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)³;
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)⁴;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)⁵;
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* – 1)⁶;
- reati societari (art. 25 *ter*)⁷;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico(art. 25 *quater*)⁸;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1)⁹;
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinques*)¹⁰;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies*)¹¹;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*)¹²;
- reati di ricettazione, riciclaggio, ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita nonché auto riciclaggio (art. 25 *octies*)¹³;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies* 1¹⁴)

³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 7 della L. 48/2008 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 24 *bis*.

⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 2 della L. 94/2009 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 24 *ter*.

⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 6 della L. 409/2001, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *bis*. Da ultimo la Legge 99/2009 ha modificato in parte l'art. 25 *bis* D.lgs. 231/2001.

⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 15 della L. 99/2009 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. art. 25 *bis* – 1.

⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.lgs. 61/2002 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *ter*. Questo articolo è stato successivamente modificato dapprima degli artt. 31 e 39 della L. 262/2005 nonché dall'art. 1 della L. 190/2012 quindi dall'art. 12 della L. 69/2015.

⁸ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla L. 7/2003, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*.

⁹ Tale reato è stato introdotto dall'art.8 della L. 7/2006, che ha inserito nel D.lgs.231/2001 l'art.25 *quater*. 1.


¹⁰ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 5 L. 228/2003 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *quinques*. Successivamente la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*” (G.U. 15 febbraio 2006 n. 38) ha modificato in parte (art. 10) l'art. 25 *quinques* del D.Lgs. 231/2001; da ultimo è intervenuto l'art. 1 del D.lgs. 39/2014.

¹¹ Tale tipologia di reato è stata introdotta dall'art. 9 la L. 62/2005 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *sexies*. Da ultimo modificato dall'art. 187 *quinques* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come modificato dal Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224.

¹²Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art 9 della L. 123/07 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *septies*. Da ultimo sostituito dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008.

¹³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art 63 del D.lgs. 231/2007 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *octies*. Da ultimo modificato dall'art. 3 della L. 186/2014.

¹⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall' art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25- *octies* 1.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25 *novies*)¹⁵;
- reati ambientali (art. 25 *undecies*)¹⁶;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)¹⁷;
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)¹⁸;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)¹⁹;
- reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*)²⁰;
- contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)²¹;
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*)²²;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*)²³;
- reati transnazionali²⁴;

Come detto, dunque, nel caso in cui venga commesso uno dei reati presupposto, la responsabilità “amministrativa” dell’Ente si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che abbia materialmente realizzato il fatto.

Ai sensi dell’art. 8, la responsabilità dell’Ente è autonoma rispetto a quella del soggetto che abbia materialmente commesso la condotta criminosa e, pertanto, l’Ente resta passibile di sanzioni “ex” D.lgs. 231/2001 anche qualora non si proceda nei confronti dell’autore del reato, o perché non identificato, non imputabile oppure per estinzione del reato per causa diversa dall’amnistia.

¹⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art 15 della L. 99/2009 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *novies*.

¹⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 2 del D.lgs. 121/2011 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *undecies*. Da ultimo tale articolo è stato modificato dall’art. 1 della L. 68/2015.

¹⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 2 del D.lgs. 109/2012 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *duodecies*. Da ultimo tale articolo è stato modificato dall’art. 30 della L. 161/2017.

¹⁸ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 5 della L. 167/2017 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *terdecies*. Da ultimo tale articolo è stato modificato dall’art. 5 della L. 167/2017.

¹⁹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 5 della L. 39/2019 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *quaterdecies*.


²⁰ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 39 comma 2 D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *quinqüesdecies*. Da ultimo tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del D.lgs. 75/2020.

²¹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 5 del D.lgs. 75/2020 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *sexiesdecies*.

²² Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-*septiesdecies*.

²³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25- *duodevicies*.

²⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 10 della L. 146/2006 che ha ampliato l’ambito di operatività del D.lgs. 231/2001 a quei reati di cui se ne riconosca una natura transnazionale.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, l'Ente risponde altresì nei casi nei quali i reati presupposto siano integrati anche nella sola forma del tentativo²⁵, la cui disciplina è del tutto assimilabile a quella di cui all'art. 56 codice penale.

È bene tuttavia ricordare la particolare forma di responsabilità prevista dall'art. 40 comma 2 c.p. secondo cui “*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*”. Tale norma prevende quindi la configurabilità di una responsabilità penale, nei casi in cui un soggetto non si sia attivato per impedire la verifica di un fatto costituente reato a patto che sia attribuibile al medesimo soggetto una posizione di garanzia. Si ravvisa una posizione di garanzia ogni qualvolta una legge specifichi gli obblighi in capo ad un determinato soggetto ma è stato altresì riconosciuta in casi di situazioni di fatto debitamente circostanziate.

Segue nel dettaglio l'elencazione delle fattispecie di reato dalla cui commissione è attualmente fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti (i “reati presupposto”).

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della Giustizia.
 - *Peculato (art. 314 c.p.)*
 - *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*
 - *Malversazioni a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)*
 - *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)*
 - *Concussione (art. 317 c. p.)*
 - *Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c. p.)*
 - *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*
 - *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)*
 - *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)*
 - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
 - *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
 - *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
 - *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*
 - *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*
 - *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

²⁵ Art 56 c.p. “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.”

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*
- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)*
- *Frode per il conseguimento di erogazioni a danno del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986).*

➤ Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

➤ Delitti di criminalità organizzata

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)*

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*


➤ Reati di falsità in monete

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o i strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

➤ Delitti contro l'industria e il commercio


- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

➤ Reati Societari

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)*
- *Falso in prospetto (art. 2622 c.c. – art. 173 bis TUF)*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)*
- *Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)*

- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- *Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*

PARTE GENERALE	 VILLA PERLA	MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*
- *Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).*

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)*

- Delitti contro la personalità individuale
- *Riduzione in schiavitù (art 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)*
- *Pornografia virtuale (art. 600 quater I c.p.)*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)*
- *Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)*
- *Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (art. art. 609 undecies)*

- Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione del mercato
- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*
- *Ai sensi dell'art. 187 quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come modificato dal Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224:*
- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF)*
- *Manipolazione del mercato (art. 187 ter TUF)*

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- *Con la Legge 3 agosto 2007 n. 123, contenente misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Come noto, in seguito, detta materia è stata riorganizzata dal Decreto Legislativo 81/2008.*

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


In particolare, le fattispecie di reato che hanno rilievo sono in quest'ambito:

- *Omicidio colposo (art 589 c.p.)*
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*

- Reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di beni o denaro di provenienza illecita nonché auto riciclaggio.
 - *Ricettazione (art. 648 c.p.c)*
 - *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - *Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)*

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
 - *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)*
 - *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)*

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
 - *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*
 - *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*
 - *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)*
 - *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)*
 - *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,*


PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

➤ Reati ambientali.

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)*
- *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)*

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- *Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*


- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)*
- *Reati contro le immigrazioni clandestine, semplice ed aggravate (art.12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. n. 286/1998)*

- Razzismo e xenofobia.
- *Reati di discriminazione razziale (art.3 comma 3 bis L. n. 654/1975)*

- Delitti in materia di giuoco e delle scommesse clandestini.
- *Frode in competizioni sportive (art.1 L. n. 401/1989)*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art.4 L. n. 401/1989)*

- Reati tributari
- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (art. 3, D.lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis, D.lgs. n. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili, (art. 10, D.lgs. n. 74/2000)*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, (art. 11, D.lgs. n. 74/2000)*

- Contrabbando
- *Contrabbando (D.P. R. n. 43/1973)*

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

➤ Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).
- Contraffazione di opere d'arte (art. 18-quaterdecies c.p.).

➤ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici


- Riciclaggio di beni culturali (art. 518- sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.)

➤ Reati transnazionali

Con l'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, - pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2006, Suppl. Ordinario n. 91- il Parlamento ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Alla luce di quanto precede, si riportano per esteso le fattispecie dei reati che hanno rilievo sul Modello di organizzazione, di gestione e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 in ragione della sopraesposta normativa:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n.43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 -Suppl. ord. Gazz. Uff. 31 ottobre n. 255)


PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).*

1.2 Esenzione dalla responsabilità

Il Decreto statuisce che l'Ente non risponde dei reati sopraindicati, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale oppure da un soggetto subordinato, secondo la seguente Tabella:

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di reato commesso da soggetti subordinati
<p>l'Ente non risponde se, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima della commissione del fatto, l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001); - prima della commissione del fatto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza - art. 6, comma 1, lett. b) del D. lgs. 231/2001); - l'Ente prova che le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D. lgs. 231/2001); - l'Ente non risponde se prova che non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d) del D.lgs. 231/2001). 	<p>la responsabilità dell'Ente è esclusa</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la società, prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 1, D.lgs. 231/2001); - alla commissione del reato non ha contribuito, l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; - prima della commissione del fatto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza - art. 6, comma 1, lett. b) del D. lgs. 231/2001).

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

--	--

In ogni caso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo comporta, altresì, la limitazione delle sanzioni erogabili, quand'anche si fosse concretamente realizzato uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, secondo l'art. 12 del Decreto.

Come anticipato, l'Ente non risponde qualora l'autore del reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.


L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente l'ente, volto ad impedire la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio attraverso la fissazione di regole di condotta.

L'ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e tali, comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge.

A tal fine, il Modello dovrà essere oggetto di revisione periodica, tenuto conto delle più significative violazioni delle prescrizioni riscontrate e dei mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Alla luce di quanto sopra esposto si deve evidenziare che il Modello di organizzazione gestione e controllo, proprio in considerazione dell'attività esercitata dall'ente, mira ad escludere che i soggetti in posizione apicale, i dipendenti nonché i collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e per conto dell'ente medesimo possano giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

2. LA SOC. COOP. SOC. VILLA PERLA ONLUS

2.1. La storia della Villa Perla

La Società Cooperativa Sociale VILLA PERLA (di seguito anche solo Villa Perla o l'Ente) è un'organizzazione non lucrativa d'utilità sociale - O.N.L.U.S..

Villa Perla nasce nel dopo guerra sul territorio del Ponente Genovese per volontà di un gruppo di donne impegnate socialmente, proponendosi come struttura di accoglienza per gli orfani dei caduti della guerra.

Successivamente, anche con la partecipazione del Comune di Genova, Villa Perla ha esteso la propria accoglienza ad orfani, minori e bambini con difficoltà d'inserimento nella vita sociale.

Nel 1978, Villa Perla, si trasforma in cooperativa accentuando la vocazione socio-educativa e sviluppando servizi in parte convenzionati con il Comune di Genova.

Nel 1979 nasce il primo servizio convenzionato della Cooperativa: la Comunità Educativo-Assistenziale (C.E.A.).


Nel 1984 sulla base di un progetto educativo approvato dal Comune e sulla spinta di pressanti necessità del Ponente cittadino, nasce un centro diurno, il Centro Socio Educativo Diurno (C.S.E.D.).

In questa fase la Cooperativa amplia attività collaterali quali: un servizio mensa per le scuole del quartiere, la gestione dell'accoglienza legata al turismo scolastico a livello nazionale e internazionale e dopo l'ingresso nel Consorzio CReSS, (Consorzio Regionale Servizi Sociali) si assume la responsabilità dell'attività ausiliaria nella gestione di servizi consortili quali una Residenza per anziani, struttura Baglietto e una Residenza per disabili adulti, struttura Altalena. Nel 1994, Villa Perla dà vita alla Cooperativa di fascia B: Villa Perla Service, cui sono demandate le competenze relative alla ristorazione, ai servizi ausiliari, sia per progetti direttamente gestiti sia per progetti in ambito consortile.

Nel 1998, grazie al CReSS, si avvia presso l'edificio liberty storico "Villa Perla", il servizio Residenza Disabili (R.D.), per degenti dimessi dagli ospedali Psichiatrici di Genova - Quarto e di Cogoleto.

Nel 2005 Villa Perla prende in gestione la Residenza Protetta per Anziani Villa Marti. La struttura è dedicata all'accoglienza ed assistenza di persone anziane autonome e parzialmente autonome in condizioni di svantaggio psico-fisico e sociale quando la loro permanenza non è più possibile nel contesto familiare o nel loro domicilio offrendo soggiorni temporanei, di sollievo o permanenti.

In data 27/07/2018 la società è stata iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di IMPRESA SOCIALE.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

2.2. I propositi della Villa Perla

La Villa Perla si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Prevenire, rimuovere e combattere le cause delle disuguaglianze sociali e promuovere ogni azione tendente al superamento delle condizioni di emarginazione;
- Realizzare iniziative per l'autonomia e l'integrazione sociale con le persone (minori, giovani, adulti, disabili, anziani) in difficoltà e/o in condizioni svantaggiate mediante prestazioni di servizi sociali e sanitari;
- Promuovere, creare e gestire agenzie di animazione culturale sul territorio, di formazione professionale, di inserimento e avviamento al lavoro anche gestendo direttamente attività lavorative tendenti al recupero di persone in difficoltà;
- Gestire ricerche e studi nel campo dell'emarginazione e della sicurezza sociale;
- Incrementare politiche territoriali e di sviluppo nelle comunità locali, avviando collaborazioni e partnership tra istituzioni pubbliche, gruppi sociali e soggetti economici con particolare attenzione ai territori dove storicamente si svolgono i nostri servizi.


La Villa Perla ha per oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci:

- Gestire ed effettuare servizi sociali, educativi, sanitari, assistenziali, riabilitativi e terapeutici (residenziali, diurni, domiciliari) rivolti a minori, adulti, disabili ed anziani;
- Fornire ai propri soci la formazione professionale allo scopo di migliorare la qualità dei servizi prestati;
- Gestire ed effettuare attività di progettazione, formazione, studi, ricerche ed analisi;
- Fornire servizi di consulenza, orientamento ed inserimento lavorativo;
- Creare e promuovere iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive sia in maniera autonoma che in rete con altri soggetti idonei.

2.3. I Servizi

La Villa Perla attualmente gestisce i seguenti servizi:

- La Residenza Disabili Villa Perla (per il prosieguo anche solo R.D. Villa Perla), ubicata a Genova Multedo, è una struttura residenziale creata per accogliere pazienti con problematiche psichiatriche e disabilità motorie che necessitano di una permanenza residenziale a lungo termine. Tale struttura è convenzionata ed accreditata per un totale di 31 posti con la ASL 3 genovese.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

La residenza fonda il proprio intervento sull'integrazione delle diverse figure professionali e delle relative competenze: l'educatore, l'infermiere e l'operatore socio-sanitario. Il lavoro in sinergia è svolto a promuovere la qualità di vita del paziente sotto il coordinamento dalla direzione sanitaria. Per ogni paziente è predisposto un progetto individuale, pensato e proposto dalla Mini-Equipe di riferimento, composta da operatori di professionalità differenti al fine di rendere la presa in carico il più possibile completa rispetto ai bisogni dei pazienti.

La vita in struttura prevede momenti di rapporto individualizzato (cura del sé, uscite singole con l'operatore) e numerose attività di gruppo riabilitative e socializzanti.


- La Residenza Protetta per Anziani Villa Marti (per il prosieguo anche solo R.P. Villa Marti) si pone come presidio socio-sanitario di carattere residenziale permanente, rivolto prevalentemente ad anziani autosufficienti.

Opera nel rispetto dell'autonomia individuale e della riservatezza personale e favorisce la partecipazione degli ospiti e dei loro famigliari alla vita comunitaria. La R.P. offre un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza sanitaria di base ed attività di riabilitazione, al fine di recuperare e mantenere tutte le capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali degli anziani. La struttura dispone di 42 posti letto in regime privatistico.

La R.P. Villa Marti è accreditata con l'Azienda Ligure Sanitaria.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa collabora a diverso titolo con diversi enti a livello territoriale. In ragione delle suddette collaborazioni, infatti, la Villa Perla:

- quale mandataria del C.Re.S.S. (Consorzio Regionale Servizi Sociali - Partita IVA: 02886440102, corrente in Genova, Salita Nuova N.S. del Monte 3C) eroga i servizi di assistenza agli ospiti, di pulizia e di cucina presso la Residenza Socio Assistenziale denominata "La Camaldolina" per conto della titolare società AFRA s.r.l., corrente in Genova, Via D. Chiodo, 34 – Genova (P.IVA. 0330330106), ove ha sede anche la predetta residenza. In sostanza, l'Ente fornisce proprio personale per lo svolgimento delle pulizie, per la tenuta della mensa nonché per l'esecuzione di mansioni di Operatore Socio Assistenziale (OSS);
- quale mandataria del C.Re.S.S., eroga i servizi di assistenza agli ospiti, di pulizia degli ambienti, piccola manutenzione e di cucina presso la Residenza Socio Assistenziale denominata "San Tomaso D'Aquino" per conto della titolare società CA.GI. s.r.l., corrente in Genova, Via San Tomaso D'Aquino, 5 – Genova (P.IVA. 03538810106), ove ha sede anche la predetta residenza.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

In sostanza, l'Ente fornisce proprio personale per lo svolgimento della pulizia degli ambienti e della piccola manutenzione, per la tenuta della mensa nonché per l'esecuzione di mansioni di Operatore Socio Assistenziale (OSS).

- quale mandataria del C.Re.S.S., eroga i servizi di assistenza agli ospiti, di pulizia degli ambienti, di trasporto dei pazienti e di cucina presso la Residenza Socio Assistenziale psichiatrica denominata "Villa Angeli" per conto della titolare società M.C.G. s.r.l., corrente in Genova, Salita degli Angeli, 113 – Genova (P.IVA. 01433310990), ove ha sede anche la predetta residenza. In sostanza, l'Ente fornisce proprio personale per lo svolgimento della pulizia degli ambienti, per la tenuta della mensa nonché per l'esecuzione di mansioni di Operatore Socio Assistenziale (OSS) e di educatore per la redazione dei Programmi Assistenziali Individualizzati (PAI).
- quale mandataria, l'Ente partecipa all'organizzazione dei servizi rientranti nel Centro Servizi Famiglie (C.S.F.) e, in particolare in quello del Centro Ovest, la cui capofila è la Cooperativa Sociale il Biscione di Genova, corrente in Via San Luca, 12 – P.IVA. 02321800100.

Il servizio consiste nell'erogazione di attività educative in favore di ragazzi versante in condizioni disagiate, anche se non necessariamente acclerate; l'accesso, infatti, è libero.

In sostanza, l'Ente fornisce alla capofila parte del personale necessario, nella specie educatori, per l'allestimento del servizio in questione.


- quale mandataria, l'Ente partecipa all'organizzazione dei servizi rientranti nel Centro Servizi Famiglie (C.S.F.) e, in particolare in quello del Ponente, la cui capofila è la Agorà soc. coop. soc., corrente in Genova, Vico del Serriglio 3.

Il servizio consiste nella gestione del Centro Socio Educativo Diurno (per il prosieguo anche solo C.S.E.) ove accoglie ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni che si trovano in situazioni di rischio evolutivo e che necessitano di interventi di sostegno volti a prevenire l'allontanamento dalla famiglia.

Il servizio è aperto 220 giorni all'anno dalle 12.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì (salvo attività straordinarie). Durante il periodo estivo le aperture del centro sono distribuite sempre su 5 giorni alla settimana, ma per consentire lo svolgimento di attività al di fuori del territorio, subiscono alcune variazioni.


Gli interventi educativi sono indirizzati sia al ragazzo che al nucleo familiare con lo scopo di promuovere una genitorialità positiva ed una crescita serena del minore al fine di migliorare e potenziare i legami esistenti tra i membri della famiglia e il loro ambiente di vita.

Tale lavoro viene effettuato in stretta collaborazione con l'ATS, l'ASL, gli Istituti Comprensivi e le Associazioni del territorio.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

Le azioni educative del C.S.E. si basano su una progettazione personalizzata all'interno di un gruppo di pari con lo scopo di rafforzare le capacità del minore di realizzarsi positivamente con gli altri e con le figure adulte sostenendolo nell'elaborazione di percorsi di vita positivi, fornendo strumenti per migliorare le competenze affettivo-relazionali, cognitive, di socializzazione, di autonomia sociale e personale progettando, insieme al minore e alle risorse che gravitano intorno a lui, un percorso formativo-lavorativo coerente e realistico.

All'interno del C.S.E. gli educatori propongono attività che si basano su una metodologia che pone al centro la relazione educativa e presta particolare attenzione ai bisogni individuali attraverso la promozione della dimensione di gruppo.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


3. COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

La Villa Perla intende dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (per il prosieguo anche solo il Modello) ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.

Il Modello è costituito da una “Parte Generale”, che contiene le regole ed i principi generali del Modello, da una “Parte speciale” composta da singoli e specifici protocolli di prevenzione e controllo atti a escludere la verifica dei reati presupposto ritenuti a rischio.

La scelta di quali protocolli adottare è frutto della disamina delle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 nonché della mappatura delle aree a rischio reato. Tale analisi presuppone l’esame dell’organizzazione dell’Ente e, specificamente, dei singoli processi operativi della stessa, in modo da individuare le attività il cui compimento può concretamente rappresentare un rischio di commissione di un reato presupposto.

In conclusione è bene anticipare che il presente Modello si completa con i documenti allegati o comunque connessi allo stesso meglio precisati nel prosieguo.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Ente ha istituito un organismo con funzioni di vigilanza e controllo sull'efficacia, osservanza ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs.n.231/2001.

Si tratta di un organismo "dell'ente", caratterizzato dai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Tale organismo è altresì stato dotato dall'Ente di autonomi poteri di iniziativa e di controllo secondo quanto previsto dal art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto.

L'Ente ha inteso normare l'istituzione, le caratteristiche e la composizione dell'Organismo di Vigilanza con uno specifico Statuto, allegato al presente Modello.

All'Organismo di Vigilanza (per il prosieguo anche solo OdV) è richiesto di procedere all'approvazione di uno specifico regolamento interno che ne disciplini il funzionamento.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

5. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate dall'Ente, includendo con ciò espressamente il mancato rispetto dei principi espressi nel Codice Etico, nei protocolli, nel presente Modello nonché in ogni altra procedura approvata dall'Ente.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto dell'Ente, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare, in un caso, e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.), nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne costituiscono un imperativo per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento.


Posto che al fine dello svolgimento di un'efficace attività di controllo dell'attività dell'Ente è fondamentale, da un lato, prevedere sistemi di segnalazione di qualsiasi violazione delle Modello o dei documenti connessi (anche garantendone e tutelandone la segretezza), appare altresì opportuno prevedere la sanzione per i casi di invio di segnalazioni infondate per dolo o colpa grave; tale previsione dovrà pertanto essere regolata dal Codice Disciplinare.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.


L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano tuttavia di competenza delle figure dell'Ente a ciò preposte e delegate.

5.2 Le sanzioni, i criteri e le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

Premesso il necessario rispetto dei limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, devono essere tipizzate le sanzioni irrogabili distinguendole per categorie di soggetti alle quali esse siano applicabili, i relativi criteri utilizzati nonché le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nella comminazione della sanzione disciplinare, deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso i destinatari, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, è gestita dal Consiglio di Amministrazione.


La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata dai responsabili di funzione dell'Ente nonché dal Consiglio di Amministrazione anche attraverso gli strumenti informativi a disposizione.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutti i destinatari ed è specificamente pensata ed attuata avuto riguardo al profilo professionale ricoperto e alle mansioni demandate, con particolare riferimento ai soggetti operanti in settori maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati presupposto.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Le sessioni formative rivolte al personale sono obbligatoria. L'assenza a tali eventi è valutata ai fini disciplinari. A tal fine viene tenuta traccia delle presenze agli eventi formativi organizzati dall'Ente nonché potranno essere svolti delle verifiche in merito alla conoscenza e corretta comprensione dei principi del modello e delle procedure adottate.

L'ente si dota di protocolli e procedure specifiche al fine di regolare la trasmissione di comunicazioni in merito agli aggiornamenti o richiami al Modello nonché la relativa formazione sullo stesso.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

7. DOCUMENTI CONNESSI AL MODELLO.

Sono documenti connessi al presente Modello:

- il Codice Etico;
- il Catalogo dei reati presupposto;
- la mappatura delle aree a rischio reato (*risk assessment*);
- il Codice Disciplinare;
- lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- l'insieme delle procedure attualmente adottate dall'Ente, nonché quelle che verranno adottate anteriormente e/o successivamente alla diffusione del Modello, ancora in vigore.

7.1. Il Codice etico

Come sopra anticipato, il Codice etico è documento connesso al presente Modello poiché i principi di riferimento del primo si integrano con quelli del secondo.

A tale proposito, è opportuno precisare che:

- il Codice etico riveste una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Villa Perla riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno, cooperano al perseguimento degli scopi perseguiti;
- il Modello risponde, invece, conformemente a quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001, all'esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione delle tipologie di reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 stesso.

7.2. Il Catalogo dei reati presupposto


Fa parte dei documenti connessi al presente Modello il Catalogo dei reati presupposto della responsabilità di cui al Decreto.

La finalità perseguita dall'Ente con tale documento è quella di fornire a tutto il personale nonché agli eventuali collaboratori uno strumento di consultazione per una maggiore comprensione di tutte le fattispecie di reato presupposto, dei bene giuridici tutelati dalle norme e della relativa *ratio*.

7.3. La mappatura delle aree a rischio reato (*risk assessment*)

➤ I principi dell'attività di mappatura

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo volti al contrasto della commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità di cui al Decreto, l'Ente ritiene

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

opportuno procedere alla mappatura delle aree a rischio reato e, in base alle valutazioni espresse, individuare le principali aree e le relative attività maggiormente da attenzionare.

Al fine dell'individuazione delle attività "sensibili", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. Pertanto, appare opportuno si tenga in debita considerazione la qualifica soggettiva del presunto o potenziale autore di uno dei reati presupposto.

A tal fine, appare quindi utile distinguere come segue i soggetti con riferimento all'organizzazione della Villa Perla:

- ai sensi dell' 5, comma 1, lett. a) del Decreto sono i soggetti in posizione apicale i componenti del Consiglio Direttore, il Presidente, il Direttore e i Responsabili di Sede in quanto soggetti dotati di poteri esercitabili a firma singola, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua eventuale unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, i sottoposti sono quei soggetti operanti sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.


Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto anche nei confronti di soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui l'Ente intrattiene rapporti stabili e continuativi, si è reso opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:

- poteri di indirizzo, vale a dire, la facoltà dell'Ente di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare e di censura.

Nella realtà aziendale tali assoggettabilità pare potersi estendere ai collaboratori quali, ad esempio i docenti, formatori, progettisti, tutor esterni.

➤ *I criteri e l'iter utilizzato per l'attività di mappatura e valutazione dei rischi*

Al fine procedere ad una corretta individuazione delle aree di attività "a rischio reato" si è provveduto a svolgere interviste al personale dell'Ente nonché ad accessi, a verifiche nonché alla disamina della documentazione aziendale (come, ad esempio, Statuto/Atto costitutivo,

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

Regolamenti, Deleghe e Procure, ecc.) e relazioni di altri organi interni o esterni di controllo o di consulenza dell'Ente.

Raccogliendo tali elementi, è stato possibile stabilire il “rating di rischio” per processo aziendale / area di attività individuando quali attività risultino sensibili, vale a dire, per quali siano astrattamente configurabile uno o più reati presupposto.

La valutazione del “rating di rischio” avverrà secondo il seguente iter:


- i) Anzitutto, si individueranno all'interno dei processi aziendali le attività (o gruppi di attività) potenzialmente sensibili;
- ii) Applicando gli indici di valutazione della probabilità e della gravità, di cui alle seguenti schede, si assegnerà, per ciascun fattore probabilità e gravità un valore compreso da 1 a 5.
- iii) Moltiplicando gli indici assegnati si determinerà, secondo la tabella di classificazione del rischio di cui sotto, il rischio inerente, vale a dire, il rischio di commissione di quel determinato reato presupposto per la specifica attività presa in esame.
- iv) calcolato tale rischio inerente, si procederà all'analisi del Sistema del Controllo Interno (SCI), vale a dire, alla disamina di tutti i presidi adottati dall'Ente ed in grado di contrastare la commissione di uno dei reati presupposto con specifico riferimento area di attività presa in esame attraverso la sua identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi.

Si procederà pertanto all'assegnazione di un valore compreso fra 1 e 25 a tale SCI, ricorrendo ai criteri nel prosieguo elencati, al fine di determinare il rischio residuo di verifica del reato presupposto per l'attività presa in esame.

Il rischio residuo infatti si ricaverà sottraendo al valore ottenuto relativamente al rischio inerente il valore assegnato al SCI.

Qualora residui un rischio

- Basso – Poco probabile: non sarà necessario porre in essere alcuno specifico intervento;
- Medio – Probabile: sarà necessario procedere ad alcuni interventi di integrazione e/o implementazione del Sistema di Controllo interno affinché il rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile;
- Alto – Effettivo – Reale: è necessario procedere quanto prima possibile all'adozione dei più opportuni interventi di integrazione e/o implementazione del Sistema di Controllo interno affinché il rischio possa essere prontamente ridotto fino a giungere ad un livello accettabile.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


L'Organismo di Vigilanza nell'espletamento delle proprie funzioni, ha il compito di individuare eventuali ulteriori attività a rischio – in relazione all'evoluzione legislativa o all'attività concretamente svolta dalla Villa Perla – da inserire nel novero delle attività sensibili nella scheda di mappatura.

❖ **INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHINO UNO DEI REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTO ALL' ATTIVITÀ ANALIZZATA**

- Frequenza dell'attività: con quale frequenza viene svolta l'attività?
- Storicità: si sono verificate nel passato simili irregolarità/violazioni?
- Valore economico: quale è l'impatto economico dell'attività?
- Condizionamenti esterni: l'attività è soggetta a condizionamenti esterni?
- Discrezionalità: l'attività è discrezionale?
- Complessità del processo: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più funzioni?
- Settore: il settore in cui opera l'Ente si caratterizza per specifici rischi di commissione dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001?

❖ **VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ**

	PROBABILITÀ	Definizione
1	Trascurabile Improbabile Irrilevante	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono noti episodi già verificati e/o - L'evento si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o - Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità nell'Ente, e/o - rischi a livello di assenza di probabilità (Improbabile – Trascurabile – Irrilevante) e perciò accettabili anche in assenza di azioni correttive e/o - la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti, e/o - non sono noti eventi o episodi già verificatisi.
2	Basso Poco probabile Tollerabile	<ul style="list-style-type: none"> - Sono noti rari episodi già verificati, e/o - L'evento può verificarsi solo in circostanze particolari, e/o - il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa nell'Ente, e/o - rischi con probabilità trascurabile (Poco Probabile - Tollerabile – Basso) e/o - il pericolo può provocare un danno solo in circostanze sfortunate,
3	Medio Probabile Moderato	<ul style="list-style-type: none"> - È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno e/o - il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o - il verificarsi dell'evento susciterebbe scarsa sorpresa nell'Ente, e/o


PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

		- rischi con probabilità di esposizione media (Probabile - Moderato – Medio) che l'impresa deve gestire e governare e/o - il pericolo può provocare un danno anche se in modo automatico o diretto, e/o - è noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguire un danno.
4	Alto Molto probabile Discreto	- Sono noti alcuni episodi in cui la commissione ha causato danno, e/o - il pericolo esiste e può trasformarsi in danno con una correlazione diretta, e/o rischi con elevato livello di probabilità di impatto che rappresentano un rischio NON accettabile (Intollerabile - Alto) che l'impresa deve assolutamente eliminare, e/o - si sono già verificati danni di non trascurabile entità per la stessa mancanza rilevata nell'Ente o in aziende simili.
5	Altissimo Effettivo Reale	Rischio effettivo (esistente, concreto, reale) che l'impresa o ente deve eliminare o neutralizzare - Sono noti diversi episodi in cui la commissione ha causato danno, e/o - il pericolo è attuale e prossimo alla trasformazione in danno con una correlazione diretta, e/o - il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa/incredulità nell'Ente, e/o - rischi con elevato livello di probabilità di impatto che rappresentano un rischio di quasi certezza di verifica dell'evento che l'impresa deve assolutamente immediatamente eliminato, e/o - esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato e/o - si sono già verificati danni di non trascurabile entità per la stessa mancanza rilevata nell'Ente o in aziende simili.

❖ **INDICI DI VALUTAZIONE DELLE GRAVITÀ CHE SI VERIFICHINO UNO DEI REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ ANALIZZATA**

- Impatto economico: qual è l'entità massima delle sanzioni pecuniarie previste dal D.lgs. 231/2001 applicabili?
- Impatto reputazionale: qual è l'impatto della diffusione di notizie in merito al reato commesso?
- Impatto gestionale: qual è l'impatto di una eventuale sanzione interdittiva prevista dal D.lgs. n. 231/2001?
- Impatto organizzativo: qual è l'impatto di una violazione delle procedure/regolamenti?

❖ **VALORI E IMPORTANZA DELLA GRAVITÀ**

PARTE GENERALE	 VILLA PERLA	MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01


	GRAVITÀ (Danno/Impatto)	Definizione
1	Lieve	Danno con effetti marginali e facilmente sanabili. Comportamento occasionale con effetti rapidamente modificabili.
2	Moderato	Danno con effetti rapidamente reversibili. Comportamento continuato con effetti rapidamente reversibili.
3	Significativo	Danno con effetti significativi e reversibili a medio termine.
4	Grave	Danno con effetti durevoli ma reversibili. - Danno con effetti significativi irreversibili, e/o - Danno con effetti molto gravi o parzialmente irreversibili.
5	Gravissimo	- Danno/ Impatto che può compromettere il mantenimento dell'Ente/Azienda, che può produrre pregiudizio alla sicurezza ed incolumità delle persone o impatti ambientali negativi, o comunque che non soddisfa i requisiti di legge / normativi cogenti, e/o - Danno con effetti irreversibili o conseguenze letali e fatali per l'Ente e azienda, e/o - Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

❖ CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (SCI)

A titolo non esaustivo, per la determinazione del valore da assegnare al SCI, fra gli altri aspetti, si terranno in considerazione:

- l'esistenza di specifiche procedure di regolamentazione dell'attività e della loro adeguatezza all'attuale contesto dell'ente;
- il livello la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo interessate dall'ente;
- la documentabilità e tracciabilità delle operazioni, specie se a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta.
- al sistema di monitoraggio delle medesime attività posto in essere dall'ente.

❖ CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

GRAVITÀ Impatto/Danno	PROBABILITÀ				
	1 Trascurabile	2 Basso	3 Medio	4 Alto	5 Altissimo
1 Lieve	1	2	3	4	5
2 Moderato	2	4*	6	8	10
3 Significativo	3	6	9	12	15
4 Grave	4	8	12	16	20
5 Gravissimo	5	10	15	20	25

**così determinato dall' " Enterprise Risk Management – Integrated Framework", pubblicato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO)*

Livello di Rischio	Definizione del Rischio rilevato
1 - 4	Basso
4 – 12	Medio
9 – 12 – 16	Alto

7.4. Il codice disciplinare


L'Ente nel rispetto dei principi e delle linee guida di cui al presente capitolo, nonché nel rispetto dello Statuto dei lavoratori legge n. 300 del 1970, dei CCNL applicabili e alle normative di riferimento e successive modifiche e/o aggiornamenti, adotta un Codice Disciplinare al fine di regolare il funzionamento del sistema disciplinare.

7.5. Lo Statuto dell'Organismo di vigilanza

Affinché un ente possa andare esente dalla responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001, l'art. 6 comma 1 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza.

Si tratta di un organo interno all'ente che eserciti in continuativa i compiti ad esso affidati con autonomi poteri di iniziativa e di controllo esercitati in via.

L'ente deve pertanto procedere all'introduzione di tale Organismo potendo optare per una composizione sia monocratica che collegiale purché sia assicurata l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente.

PARTE GENERALE	 VILLA PERLA	MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio di Amministrazione al quale tuttavia relazione la propria attività.

L'Ente approva uno specifico Statuto al fine di regolamentare i processi di nomina, durata poteri e funzioni di tale Organismo di vigilanza.

Con particolare riferimento alla composizione, la stessa è definita in modo da garantire i seguenti requisiti:


- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal posizionamento in *staff* e dal fatto di rispondere direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
- Professionalità: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche (tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, esperienza in procedure, processi, etc.) di cui dispone l'Organismo di Vigilanza. In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale di professionisti e consulenti esterni per lo svolgimento delle proprie attività;
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale dell'Ente.

7.6. Il rapporto con le Procedure e le Certificazioni

Per migliorare l'efficienza del Modello, appare necessario valorizzare la sinergia fra il Modello medesimo e la documentazione attinente altri sistemi di gestione eventualmente adottati dall'Ente.

In particolare, i Protocolli di controlli (di cui alla parte speciale del Modello) dovranno essere integrati, secondo le rispettive peculiarità, dalle procedure aziendali, i manuali interni, le istruzioni di gestione nonché con altri sistemi organizzativi specificamente volti alla regolamentazione di determinate attività poi attestate dal conseguimento di specifiche certificazioni (si pensi, ad esempio, alle certificazioni ISO 9001 – Certificazione di Qualità, ISO 14001- Certificazione Ambientale, ISO 27001 – Sicurezza delle informazioni, ISO 45001 – Certificazione Salute e Sicurezza sul lavoro).

In tale ottica, le procedure aziendali, siano esse connesse ad uno o più sistemi di gestione, si dovranno coordinare con il Modello e, in particolar modo, con i Protocolli adottati ritenendo le

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

prime necessari strumenti di organizzazione dei processi aziendali o di parte di essi, soprattutto per la gestione delle attività valutate come sensibili.

Per un efficiente funzionamento del Modello, appare imprescindibile la previsione di specifiche indicazioni aziendali in merito alla gestione dei flussi informativi dell'Ente, da intendersi come quell'insieme di elementi che raccolgono, elaborano, memorizzano e distribuiscono le informazioni per supportare le attività decisionali e di controllo dell'ente (nel suo insieme il c.d. sistema informativo).


Infine, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 bis, ter²⁶ del D.lgs. 231/2001, appare altresì doverosa l'adozione di una specifica procedura dedicata alla gestione delle segnalazioni (cd. Whistleblowing).

Tale procedura dovrà prevedere


- a) uno o più canali che consentano al personale di presentare segnalazioni, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, o presunte tali nonché di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) verranno considerate solo le segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti,
- c) tali canali comunicativi - almeno un canale alternativo con modalità informatiche - devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- e) sanzioni nel sistema disciplinare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

Resta in ogni caso ferma la possibilità dal segnalante, o dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo, di rivolgersi all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, in caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

²⁶ Comma inserito dall'art. 2 comma 1 della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

In tal senso, anche il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

8. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO E DELLE PROCEDURE.

8.1 Approvazione e recepimento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente. È, pertanto, rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

8.2 Modifiche ed integrazioni del Modello

L'approvazione delle modifiche e delle integrazioni del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Implementazione del Modello.

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso al fine di mantenerlo adeguato ai canoni richiesti dal Decreto. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

8.4 Verifiche sul Modello e delle procedure


L'Ente si propone di provvedere alla periodica verifica sia del Modello che delle procedure aziendali adottate.

Quanto al Modello, su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, deve essere soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sull'osservanza del Modello: periodicamente si procede ad una verifica delle principali attività poste in essere sulle aree di attività "sensibili";
- verifiche sul funzionamento del Modello: periodicamente deve essere verificato l'effettivo funzionamento del Modello esistente, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, deve essere effettuata una ricognizione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati.

Allo stesso modo, anche i protocolli e le procedure aziendali devono essere soggette a verifiche periodiche volte alla definizione di eventuali implementazioni.

Al fine di permettere un'effettiva funzione preventiva del MOGC, si rende quindi necessario

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

predisporre un sistema di controllo specifico (principalmente rappresentato dai Protocolli di cui alla Parta Speciale) in merito alla conduzione delle attività inerenti la gestione della presente processo.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative volte a escludere l'insorgenza di forme di responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Secondo quanto indicato dalle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”* elaborate da Confindustria, il sistema di controllo interno si deve ispirare ai seguenti principi di controllo:

- *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*


Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui la progettazione di una attività dovrebbe distinguere fra il soggetto che la pianifica, chi la esegue operativamente e chi controlla l'operazione.

In particolare, è necessario che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.

- *“I controlli devono essere documentati”.*

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di *reporting* (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione. Tale principio include la necessità di prevedere la necessaria attività di archiviazione e tenuta dei documenti rilevanti, nonché la relativa e consona riservatezza.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

La struttura del sistema di controlli deve tenere in considerazione la distinzione fra:

- I. Controlli di primo livello: assicurano il corretto svolgimento delle operazioni e vengono effettuati dalle stesse funzioni o organi coinvolti nelle attività sensibili come sopra esplicitate;
- II. Controlli di secondo livello: perseguono lo scopo di verificare e gestire i diversi rischi insiti nell'attività aziendale.

Nell'ambito dei sistemi di controllo concernenti il D.Lgs. n. 231/2001, i controlli di secondo livello sono stati affidati all'Organismo di Vigilanza, nominato dall'organo amministrativo dell'Ente, i cui compiti ed attività sono meglio specificati nel seguito del presente documento, nonché dal Modello 231 adottato dall'Ente;

- III. Controlli di terzo livello: controlli finalizzati alla valutazione e verifica periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni.


Sulla base del processo preso in esame nonché della struttura aziendale, l'Ente prevedrà uno o tutti e tre i livelli di controllo.

Da ultimo, i controlli potranno essere ricondotti alle seguenti due tipologie di frequenza:

- preventivi: controlli che intervengono prima dell'esecuzione dell'attività;
- successivi: controlli che vengono svolti dopo che l'attività, atto o procedura sia stata svolta e che abbia esplicitato la propria efficacia.

L'Ente si dota pertanto di specifiche linee guida volte a determinare modalità, forme e contenuti delle sopraindicate verifiche.

Qualora dovessero sussistere discrasie, incongruenze e/o diversità tra il contenuto del presente Modello rispetto ad uno dei documenti sopra individuati, il primo dovrà ritenersi gerarchicamente sovraordinato rispetto agli altri documenti.

PARTE GENERALE		MOGC EX D.LGS N. 231/2001	Data	16.06.2022
			Agg. n.	01

-PARTE SPECIALE-

9. PROTOCOLLI

9.1. I principi dei protocolli

Affinché il modello di organizzazione, gestione e controllo complessivamente attuato funga da causa esimente della responsabilità amministrative di cui al Decreto e, dunque, venga effettivamente attuato un'attività efficace di prevenzione delle fattispecie di rischio-reato, la Villa Perla adotta per le attività ritenute sensibili specifici protocolli.

Attraverso tali documenti l'Ente si propone di regolare per processo e/o area di attività i principi di comportamento e i controlli che tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad osservare nello svolgimento di tali attività sensibili, individuando i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti interessati.

Attraverso le procedure aziendali (c.d. procedure di gestione), in attuazione dei principi espressi dai protocolli, l'Ente stabilisci i processi operativi nello svolgimento di una certa attività o operazione.

Nell'ambito dello sviluppo di detti protocolli, l'Ente tiene conto delle due diverse tipologie di processi sensibili ai sensi del Decreto:

- *processi sensibili diretti*: trattasi dei processi le cui fasi potrebbero dar luogo alla realizzazione di fattispecie di reati generali o peculiari;
- *processi sensibili concorrenti*: trattasi dei processi nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

Come sopra anticipato, i protocolli sono stati redatti ed introdotti principalmente al fine di disciplinare le aree di attività maggiormente "a rischio" al fine di svolgere la funzione preventiva richiesta dal Decreto.